

COPIA



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Unità organizzativa Proponente Assetto del Territorio e Attività Produttive

Ordinanza n.72 del 20/07/2013

Oggetto: Demolizione e rimessa in pristino di immobili e manufatti facenti parte del complesso immobiliare denominato "Podere Cannuccio" - proprietà Tre Fiori s.r.l.

Il Responsabile

PREMESSO che con ordinanza n. 26 del 09.03.2012, notificata in data 12.03.2012 (repertorio n° 48/2012) la Scrivente Amministrazione ordinava l'immediata sospensione dei lavori sul complesso immobiliare denominato "Podere Cannuccio" contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni, foglio 102, part.lla 34, subalterni 1, 2 e 3, atteso che a seguito dei sopralluoghi effettuati era emerso:

- che i manufatti contrassegnati con le lettere "B" e "C" erano stati sopraelevati (quanto alle relative misure si rinvia alla sopra citata ordinanza di sospensione) senza che siffatte sopraelevazioni fossero assentite dal permesso a costruire n. 40/2009;
- che il manufatto contrassegnato con la lettera "D" non era stato realizzato totalmente interrato così come assentito con il suddetto permesso di costruire;
- che sul prospetto sud del manufatto contrassegnato con la lettera "A" erano state eseguite delle aperture non autorizzate (ed anzi espressamente negate sia nel permesso a costruire n. 40/2009 che nell'autorizzazione paesaggistica n. 1 del 25.01.2008);

RILEVATO che, successivamente alla ricezione della suddetta ordinanza, la Tre Fiori s.r.l. presentava un "*progetto di messa in pristino di porzioni del Podere Cannuccio*" (prot. n. 7285/2012) nel quale dopo aver premesso che le rilevazioni metriche riportate nell'ordinanza descrivevano con fedeltà le condizioni riscontrabili nell'area di cantiere, evidenziava che le "*discrepanze fra le misurazioni oggi rilevabili e quelle indicate nel progetto*" erano essenzialmente dovute alla temporanea modifica del piano di campagna in relazione agli allestimenti, alle movimentazioni ed alla viabilità di cantiere e che dunque, a suo dire: 1) "*tutto l'edificio B non (sarebbe) risulta(to) variato nelle sua altezze originarie ad esclusione del pacchetto del "tetto ventilato"*"; 2) "*l'edificio C*" avrebbe "*subito un rialzamento imputabile probabilmente ad errate misurazioni durante il restauro, stimabile in circa cm. 23 sul lato Est*" senza che tale errore avesse "*comunque inciso sull'altezza media interna*" dell'annesso; 3) l'edificio D sarebbe stato realizzato "*a ridosso della collina esistente come da progetto approvato ed in perfetta ottemperanza ad esso*";

CONSIDERATO che a seguito di ciò l'Amministrazione eseguiva, in data 10/10/2012, un ulteriore sopralluogo nel corso del quale venivano anche scattate ulteriori fotografie dei manufatti in oggetto in modo da poterli meglio raffrontare con quanto risultante dalle schede del Patrimonio Edilizio esistente del Comune di Monteriggioni;

RILEVATO che il suddetto sopralluogo ha confermato che il manufatto contrassegnato con l'espressione "EDIFICIO B" nelle pratiche edilizie presentate (e contrassegnato con il n. 2 nella "scheda 15CS\45C" allegata al R.U. e facente parte integrante e sostanziale dello stesso), è stato oggetto di una abusiva (perché, appunto, non assentita né dal permesso a costruire n. 40/2009 né dall'autorizzazione paesaggistica n. 1 del 25/1/2008) sopraelevazione secondo quanto specificato qui di seguito:

1) prospetto sud:

1.a) l'altezza dello spigolo di sud/ovest misura mt. 3,13 circa, mentre negli elaborati grafici "Stato Attuale" (Tav. TRE) e "Stato Sovrapposto" (Tav. OTTO) allegati alla richiesta di permesso di costruire l'altezza di tale spigolo risulta mt. 2,50 circa e nell'elaborato grafico "Prospetti e Sezioni" (Tav. SEI) allegato alla richiesta di permesso a costruire l'altezza di tale spigolo risulta mt. 2,20 circa;

1.b) l'altezza dello spigolo di sud/est misura mt. 4,15 circa mentre negli elaborati grafici "Stato Attuale" (Tav. TRE) e "Stato Sovrapposto" (Tav. OTTO) allegati alla richiesta di permesso di costruire, l'altezza di tale spigolo risulta mt. 3,60 circa e nell'elaborato grafico "Prospetti e Sezioni" (Tav. SEI) allegato alla richiesta di permesso a costruire l'altezza di tale spigolo risulta mt. 3,20 circa;

1.c) pertanto il prospetto sud del fabbricato in questione è stato sopraelevato quantomeno di 60 cm circa, a cui, poi, occorre aggiungere l'ulteriore sopraelevazione di cm 20 corrispondente al pacchetto "ventilato" della copertura, per una abusiva sopraelevazione totale, così, di 80 cm.;

1.d) tale sopraelevazione risulta anche dalla stessa comparazione tra le fotografie allegate alla richiesta di permesso di costruire ed alle schede del Patrimonio Edilizio esistente del Comune di Monteriggioni, da una parte e quelle scattate nel corso dei sopralluoghi, dall'altra;

1.e) la quota della strada esterna al complesso poderale non risulta alterata in maniera apprezzabile;

2) prospetto nord:

2.a) l'altezza dello spigolo di nord-ovest misura, escluso il pacchetto "ventilato" della copertura, mt. 3,80 circa mentre da tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire, l'altezza di tale spigolo risulta mt. 3,50 circa;

2.b) l'altezza dello spigolo di nord-est misura, escluso il pacchetto "ventilato" della copertura, mt. 3,80 circa mentre da tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire, l'altezza di tale spigolo risulta mt. 3,50 circa;

3) prospetto ovest:

3.a) l'altezza dello spigolo di sud/ovest misura, escluso il pacchetto "ventilato" della copertura, mt. 3,13 circa, mentre negli elaborati grafici "Stato Attuale" (Tav. TRE) e "Stato Sovrapposto" (Tav. OTTO) allegati alla richiesta di permesso di costruire, l'altezza di tale spigolo risulta mt. 2,50 circa e nell'elaborato grafico "Prospetti e Sezioni" (Tav. SEI) allegato alla richiesta di permesso a costruire l'altezza di tale spigolo risulta mt. 2,20 circa;

3.b) l'altezza dello spigolo di nord/ovest misura, escluso il pacchetto "ventilato" della copertura, mt. 3,80 circa mentre in tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire, l'altezza di tale spigolo risulta mt. 3,50 circa;

3.c) a seguito delle verifiche e degli accertamenti compiuti durante il sopralluogo del 10/10/2012, si può affermare che la quota del piano di campagna del prospetto nord risulta, oggi, ribassata, verosimilmente per motivi di cantiere, di 30 cm. rispetto a quello che sarà il piano allo stato finito (completo, cioè, della pavimentazione lapidea esterna);

3.d) atteso pertanto che il prospetto nord risulta sopraelevato di 20 cm corrispondenti al pacchetto "ventilato" della copertura mentre il prospetto sud è stato sopraelevato quantomeno di 80 cm, il

prospetto ovest del fabbricato de quo è stato sopraelevato, in modo abusivo, mediamente di cm. 50 (+80 cm del prospetto sud + 20 cm del prospetto nord : 2 = 50 cm);

4) prospetto est:

4.a) lo spigolo di sud/est (misurato sopra il “salto di quota”) risulta avere un’altezza – esclusi i 20 cm. del pacchetto “ventilato della copertura - di mt. 3,21 circa mentre da tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire, l’altezza di tale spigolo risulta mt. 2,70 circa, cosicché tale spigolo è stato sopraelevato di 70 cm.;

4.b) l’altezza dello spigolo di nord-est misura – esclusi i 20 cm. del pacchetto “ventilato della copertura - mt. 3,80 circa mentre da tutti gli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso a costruire, l’altezza di tale spigolo risulta mt. 3,50 circa: richiamato quanto detto al punto 3.c), il prospetto est del fabbricato in questione è stato, dunque, sopraelevato, in modo abusivo, mediamente di cm. 45 (+ 70 cm dello spigolo di sud-est + 20 cm. dello spigolo di nord-est: 2 = 45 cm);

RILEVATO che le suddette sopraelevazioni hanno comportato un aumento volumetrico di complessivi mc. 70 (mc. 42 + mc. 28 relativi, questi ultimi, al pacchetto ventilato della copertura) e che, inoltre, nel prospetto ovest del suddetto fabbricato contrassegnato con l’espressione “EDIFICIO B” è stata realizzata una apertura non prevista nel permesso a costruire n. 40/2009 mentre nel prospetto nord del medesimo fabbricato la finestra preesistente è stata abbassata all’altezza dell’architrave della porta: il tutto senza che un tale intervento fosse previsto nel suddetto permesso a costruire e senza autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il fabbricato contrassegnato con l’espressione “EDIFICIO C” nelle pratiche edilizie presentate (contrassegnato con il n. 2 nella “scheda 15CS\45C” allegata al R.U. e facente parte integrante e sostanziale dello stesso), è stato oggetto di una abusiva (perché non prevista né nel permesso a costruire n. 40/2009 né nell’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 25/1/2008) sopraelevazione secondo quanto specificato qui di seguito:

1) sono da confermare le rilevazioni metriche già contenute nell’ordinanza di sospensione dei lavori (cui si rinvia e che qui di seguito devono intendersi trascritte);

2) si prende atto, a seguito delle verifiche e degli accertamenti compiuti durante il sopralluogo del 10/10/2012, che la quota del piano di campagna del prospetto ovest del fabbricato de quo risulta, oggi, ribassata, verosimilmente per motivi di cantiere, di 30 cm. rispetto a quello che sarà il piano allo stato finito (completo, cioè, della pavimentazione lapidea esterna) e che, dunque, il prospetto ovest è stato sopraelevato di cm 20 corrispondenti al pacchetto “ventilato” della copertura;

3) premesso che negli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire non sono stati rappresentati gli altri prospetti nel manufatto in questione (prospetti nord, sud ed est), dalle risultanze dei sopralluoghi eseguiti, dalle fotografie allegate alla richiesta di permesso di costruire e da quelle reperibili nel “Patrimonio Edilizio esistente” del Comune di Monteriggioni, emerge che le piccole aperture visibili nei prospetti nord, est e sud (rimaste sostanzialmente identiche per forma e dimensione) si sono “allontanate” dalla linea di gronda, in ragione, all’evidenza, di una sopraelevazione del fabbricato.

Più in particolare e così:

4) atteso che nel prospetto est la distanza fra l’intradosso della copertura e l’architrave dell’apertura ivi esistente è di circa cm. 45 mentre dalle fotografie raffiguranti il fabbricato prima dell’intervento, la distanza fra l’intradosso della copertura e l’architrave dell’apertura ivi esistente è pari a zero o, comunque, al più, pari, al massimo, a 5 cm (ciò allo spessore di un mattone posto ad architrave dell’apertura stessa), il prospetto est è stato sopraelevato di circa 40 cm., cui, poi, occorre aggiungere l’ulteriore sopraelevazione di cm 20 corrispondente al pacchetto “ventilato” della copertura, per una abusiva sopraelevazione totale, così, di 60 cm.;

5) atteso che il prospetto ovest è stato sopraelevato dei 20 cm corrispondenti al pacchetto “ventilato” della copertura ed atteso che il prospetto est è stato sopraelevato quantomeno di 60 cm, i

prospetti nord e sud del fabbricato de quo sono stati sopraelevati, in modo abusivo, mediamente di cm. 40 (+ 60 cm del prospetto est + 20 cm del prospetto ovest : 2 = 40 cm);

RILEVATO che le suddette sopraelevazioni hanno comportato un aumento volumetrico di complessivi mc. 10,24

RILEVATO che le sopra descritte opere, in quanto realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 133, comma 4, della L.R. n. 1/2005 ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire n. 40/2009;

VISTA la “scheda 15CS\45C” allegata al R.U. e facente parte integrante e sostanziale dello stesso, la quale qualifica come di “valore” (“V”) i fabbricati contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 5;

VISTO l'art. 19 del R.U. a termini del quale *“per gli edifici o parti di edifici classificati V sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), e) del precedente articolo 17 (Definizione degli interventi) con le modalità di cui all'art. 20 delle presenti norme”* ovvero sono ammessi gli interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo” nonché gli “interventi per il superamento delle barriere architettoniche”;

RILEVATO che le opere abusive sopra descritte e poste in essere da la Tre Fiori s.r.l. sui suddetti fabbricati B e C concretizzano altrettanti interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 19 del R.U., i quali, appunto, vietano l'esecuzione, sui fabbricati sopra citati, di interventi di ristrutturazione edilizia (di talché e *per incidens*, si può affermare, sin da adesso, anche la loro non sanabilità; e vieppiù ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 nonché dell'art. 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. i quali, appunto, escludono che l'autorizzazione paesaggistica possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, di opere che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati e ciò a prescindere dalla stessa entità dell'aumento di volume o di superficie utile: ex variis Cons. Stato Sez. VI, 20/6/2012 n. 3578, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29/8/2012 n. 1481 e T.A.R. Umbria Sez. I, 29/11/2011 n. 388);

RILEVATO, altresì, con riguardo al fabbricato contrassegnato con l'espressione “EDIFICIO A” nelle pratiche edilizie presentate (contrassegnato con i nn. 1 e 5 nella “scheda 15CS\45C” allegata al R.U. e facente parte integrante e sostanziale dello stesso) che la Tre Fiori s.r.l. ha realizzato, sul prospetto sud di tale fabbricato due nuove aperture non assentite né da alcun titolo abilitativo edilizio nè dal nulla osta paesaggistico (id est quelle stesse aperture che le erano state espressamente negate al punto 34 del permesso di costruire n. 40/2009 e nell'autorizzazione paesaggistica n. 1 del 25/1/2008) mentre sul prospetto est ha realizzato una nuova finestra nel vano camera al piano secondo, non assentita né da alcun titolo abilitativo edilizio nè dal nulla osta paesaggistico;

RILEVATO che tali opere, ai sensi dell'art. 133, comma 4, della L.R. n. 1/2005 ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire n. 40/2009 e che la realizzazione di siffatte nuove aperture integra pure un intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 19 del R.U., i quali, appunto, vietano l'esecuzione, sui fabbricati sopra citati, di interventi di ristrutturazione edilizia (di talché e *per incidens*, si può affermare, sin da adesso, anche la loro non sanabilità);

CONSIDERATO che il manufatto contrassegnato con l'espressione “EDIFICIO D” nelle pratiche

edilizie presentate (del volume di circa 90 mc.) e destinato ad ospitare gli impianti tecnologici del compendio immobiliare de quo, anziché essere stato realizzato totalmente interrato come rappresentato nelle planimetrie allegata al permesso di costruire n. 40/2009 (dove appunto: 1) la rampa di accesso, così come documentata nel suo stato originario nella foto 3 allegata alla relazione di progetto, non doveva subire modifiche in quanto rappresentata allo stesso modo sia nella planimetria generale STATO ATTUALE Tav. 1 che nella planimetria generale STATO TRASFORMATO Tav. 4; 2) il piano di calpestio dell'essedra, coincidendo con la quota di arrivo della suddetta rampa, doveva identificarsi con il piano di calpestio del vicino pozzo esistente, mentre allo stato attuale la differenza tra i due piani risulta essere non meno di 60 cm.; 3) tutta la zona ovest del resede, prospiciente l'essedra, risulta alterata da muri in pietra non previsti dal permesso di costruire n. 40/2009) è stato realizzato fuori terra (ed in assenza di autorizzazione paesaggistica);

CONSIDERATO pertanto che il manufatto contrassegnato con l'espressione "EDIFICIO D" in quanto edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è stato realizzato, ai sensi dell'art. 133, comma 4, della L.R. n. 1/2005 ed ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire n. 40/2009 (si rileva, inoltre e *per incidens* che anche la sanabilità di siffatto manufatto è esclusa dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 e dall'art. 167, comma 4, del medesimo D.Lgs. i quali, appunto, escludono che l'autorizzazione paesaggistica possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, di opere che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; ed a nulla vale il fatto che si tratti di volumi tecnici dal momento che "*il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione, comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altri tipo di volume*": Cons. Stato Sez. VI, 13/9/2012 n. 4875; in termini *ex variis* Cons. Stato, Sez. VI 20/6/2012 n. 3578, Cons. Stato, Sez. IV, 28/3/2011 n. 1879, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III 21/12/2012 n. 5336 e T.A.R. Umbria, Sez. II, 29/11/2011 n. 388);

CONSIDERATO che dai sopralluoghi effettuati è emerso che nel resede sono state realizzate sistemazioni esterne (escavazione di un percorso carrabile con muro laterale di delimitazione che unisce l'area di accesso alla proprietà con la zona alta del resede e vari muri in pietra "a faccia vista" di contenimento del terreno e di delimitazioni degli spazi) non previste ed assentite dal permesso di costruire n. 40/2009 ed in assenza del nulla osta paesaggistico;

RILEVATO che quanto presentato dalla Tre Fiori s.r.l. (prot. n. 7285/2012) successivamente alla ricezione dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 26/2012 è, piuttosto, una memoria di replica tale ordinanza, anziché un progetto di rimessa in pristino dei fabbricati *de quibus* conformemente alle loro dimensioni plano-volumetriche così come risultanti negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. 40/2009, dal momento che, a parte la riconosciuta sopraelevazione dei suddetti fabbricati per l'avvenuta realizzazione, con riguardo a ciascuno di essi, del pacchetto del tetto ventilato ed a parte la riconosciuta sopraelevazione di cm. 23 del prospetto est dell'edificio C, per tutto il resto la Tre Fiori s.r.l. esclude la sussistenza delle sopraelevazioni e delle difformità rilevate dalla Scrivente Amministrazione (che ha ritenuto verosimile, invece, il ribassamento di cm. 30, per motivi di cantiere e dunque per esigenze meramente temporanee, dell'area posta fra gli edifici A, B e D: area che la Tre Fiori s.r.l. dichiara, nel progetto presentato, che sarà riportata alla sua quota originaria di +30 cm);

VISTI gli artt. 132 della L.R. n. 1/2005 e 31 del D.P.R. n. 380/2001;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 23 aprile 2013, con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del Settore Assetto del Territorio e Attività Produttive, al quale fanno capo i seguenti servizi: Urbanistica e Gestione del Territorio, Sportello Unico delle Attività Produttive;

TUTTO CIO' PREMESSO e CONSIDERATO

RIGETTA

per quanto occorrer possa la richiesta di autorizzazione ad eseguire le opere di cui al "*progetto di messa in pristino del Podere Cannuccio*" (prot. n. 7285/2012) e, dunque, rigetta la richiesta di rimessa in pristino dei fabbricati facenti parte di quest'ultimo così come proposta e prospettata dalla Tre Fiori s.r.l. nel suddetto progetto, mentre accoglie, per quanto occorrer possa, il prospettato ripristino (+ cm. 30) dell'originaria quota del piano di campagna dell'area posta fra gli edifici A, B e C, ribassata di cm. 30 per motivi di cantiere e quindi per esigenze meramente temporanee

ORDINA

alla **TRE FIORI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Siena, Via Banchi di Sopra n. 31, quale proprietaria degli immobili siti in Monteriggioni e contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni, foglio 102, part.IIIa 34, subalterni 1, 2 e 3

la demolizione entro 90 giorni dalla notifica del presente atto

1. delle opere abusive di cui in premessa e dunque ordina il ripristino dell'EDIFICIO B e dell'EDIFICIO C di cui in premessa secondo le dimensioni plano volumetriche di cui agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 40/2009 e, quindi:

- con riguardo all'EDIFICIO B ordina la demolizione della sopraelevazione di cm. 80 del prospetto sud, della sopraelevazione di cm. 20 del prospetto nord e della sopraelevazione media di cm. 50 dei prospetti ovest ed est;

- con riguardo all'EDIFICIO C ordina la demolizione della sopraelevazione di cm. 20 del prospetto ovest, della sopraelevazione di cm. 60 del prospetto est e della sopraelevazione media di cm. 40 dei prospetti nord e sud;

2. del manufatto realizzato fuori terra (EDIFICIO D di cui in premessa) con forma "a ventaglio" destinato ad ospitare gli impianti tecnologici del compendio immobiliari denominato "Podere Cannuccio";

3. di tutte le sistemazioni esterne (escavazione di un percorso carrabile con muro laterale di delimitazione che unisce l'area di accesso alla proprietà con la zona alta del resede e vari muri in pietra "a faccia vista" di contenimento del terreno e di delimitazioni degli spazi) non previste negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire n. 40/2009 e, dunque, non assentite da quest'ultimo, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi conformemente a quanto previsto dal suddetto permesso di costruire;

ORDINA

il ripristino entro 90 giorni dalla notifica del presente atto

a. dell'EDIFICIO A di cui in premessa conformemente agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 40/2009 e, quindi, ordina la chiusura delle due nuove aperture realizzate abusivamente sul prospetto sud di tale edificio nonché la chiusura della finestra realizzata abusivamente nel vano camera al piano secondo sul prospetto est del medesimo edificio

b. del prospetto ovest dell'EDIFICIO B di cui in premessa conformemente agli elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 40/2009 e, quindi, ordina anche la chiusura della nuova apertura realizzata abusivamente su tale prospetto;

DISPONE

l'invio del presente atto:

- alla Procura della Repubblica di Siena
- all' Ufficio Polizia Municipale

- alla Provincia di Siena
 - all' Ufficio Genio Civile di Siena
 - alla Soprintendenza ai Beni ambientali e Architettonici di Siena
- per gli adempimenti di competenza

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro, rispettivamente, il termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua ricezione.

Il Responsabile
FtoManganelli Gabriele

<p style="text-align: center;">Per il presente atto:</p> <p><input type="checkbox"/> Si dispone la pubblicazione</p> <p><input type="checkbox"/> Si dispone la comunicazione al Prefetto (art. 135 d. lgs 267/2000)</p> <p style="text-align: center;"><i>Il Responsabile</i> Manganelli Gabriele</p>	<p style="text-align: center;"><i>Certificato di pubblicazione</i></p> <p style="text-align: center;">La presente ordinanza:</p> <p><input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del comune il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. _____ del registro delle pubblicazioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Il Responsabile dell' Ufficio Segreteria</i> Masti Manola</p>
<p>Il Sottoscritto Messo Comunale Sig. _____ dichiara di aver notificato il presente atto al repertorio n. _____ in data _____ al Sig. _____ mediate</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c., in mani proprie dell'interessato;</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna in busta chiusa a: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione dell' avviso in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario, deposito dell'atto presso la casa comunale ed invio allo stesso di lettera raccomandata A.R. di avvenuto deposito dell'atto;</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica ai sensi dell' art. 143 del c.p.c. essendo sconosciuta la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario.</p> <p><input type="checkbox"/> Notifica a mezzo servizio postale ai sensi della L. n° 890 del 1982 e ssmmii</p> <p style="text-align: center;"><i>Il Messo Comunale</i> <i>Il Destinatario</i></p>	